

Legge regionale 15 novembre 2012, n. 57

Modifica alla legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 «Legge organica di protezione civile della Regione Calabria».

(BURC n. 21 del 16 novembre 2012, supplemento straordinario n. 2 del 22 novembre 2012)

(Testo coordinato con le modifiche della legge regionale 15 gennaio 2013, n. 3)

Art. 1

(Sostituzione articolo 6 della [legge regionale 4/1997](#))

1. L'articolo 6 della [legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4](#) (Legge organica di protezione civile della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(*Attività di formazione, informazione e preparazione all'emergenza*)

1. La Regione promuove ed organizza una permanente attività di formazione, informazione e preparazione all'emergenza al fine di aumentare il livello di conoscenza della popolazione relativamente ai rischi naturali ed antropici con particolare riferimento a quelli presenti sul territorio regionale. Le attività di cui al presente articolo sono rese allo scopo di favorire adeguate azioni per la limitazione dei danni a cose e persone in seguito al manifestarsi di un evento calamitoso.
2. Le iniziative regionali di cui al comma 1, dirette all'intera collettività, sono rivolte prioritariamente alla popolazione scolastica, in particolare a quella della scuola dell'obbligo, attraverso programmi di informazione da predisporre permanentemente all'interno dell'attività didattica previo accordo con l'ufficio scolastico regionale. I programmi di informazione pongono particolare attenzione al rischio sismico e devono sistematicamente concludersi, ai fini della preparazione all'emergenza, con una esercitazione di protezione civile attraverso l'evacuazione scolastica.
3. I programmi di cui al comma 2 sono comprensivi delle attività di formazione del personale docente, direttamente coinvolto nell'attività di informazione dei discenti, nonché dei dirigenti scolastici, responsabili dell'attivazione dei programmi stessi.
4. *Per la elaborazione dei programmi di formazione, informazione e preparazione all'emergenza sono ricercate le più opportune forme di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 11 della legge 225/1992, il Dipartimento della protezione civile per le attività di cui al comma 2 ed i dipartimenti regionali competenti. L'attività di collaborazione è avviata solo nel caso in cui essa non preveda alcun onere a carico del bilancio regionale.*¹
5. La Giunta regionale predisponde, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di informazione, formazione e preparazione all'emergenza di cui al comma 2, sentita la commissione consiliare permanente che si esprime entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Con lo stesso

¹ **Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 15 gennaio 2013, n. 3 che precedentemente così recitava:**
"Per la elaborazione dei programmi di formazione, informazione e preparazione all'emergenza sono ricercate le più opportune forme di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 11 della legge 225/1992 ed in particolare con il Ministero della pubblica istruzione, Ministero dell'interno, il Dipartimento della protezione civile per le attività di cui al comma 2 ed i dipartimenti regionali competenti. L'attività di collaborazione è avviata solo nel caso in cui essa non preveda alcun onere a carico del bilancio regionale."

provvedimento sono stabilite, di concerto con i soggetti indicati al comma 4, le modalità di svolgimento e di partecipazione agli interventi previsti dalla presente legge».

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.